



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.:

Società Agricola San Antonio di Camagni &  
Buratti s.n.c.

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; L.R. 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica riguardante il progetto di installazione di un impianto fotovoltaico nell'esistente impianto per allevamento di scrofe finalizzato alla produzione di suinetti situato in loc. Brolio n. 138 nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), già sottoposto a VIA postuma conclusasi con D.G.R. 237/2021 - Nota di risposta.

Con riferimento alla Vs. richiesta assunta al prot. n. 71110 del 09/02/2023, si premette quanto segue:

- l'installazione riportata nell'oggetto, di titolarità della Società Agricola San Antonio di Camagni & Buratti s.n.c., concernente l'attività di allevamento suinicolo intensivo e sita in località Brolio, n.138, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), risulta in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata originariamente con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n° 35/EC del 15/02/2011, modificata dai successivi provvedimenti dirigenziali della provincia di Arezzo n.115 EC del 01/06/2015 e n.325 EC del 31/08/2015 e dal Decreto Dirigenziale n. 8757 del 21/06/17 della Regione Toscana, e in ultimo dal Decreto Dirigenziale n.1673 del 02/02/2023, conclusivo del procedimento di riesame con valenza di rinnovo;
- l'impianto è stato sottoposto a un procedimento di VIA postuma ex art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. 931/2019 con riferimento al progetto riguardante l'esistente allevamento di scrofe finalizzato alla produzione di suinetti, con invarianza della capacità di carico zootecnico e del numero di animali allevati e con modifiche consistenti nella realizzazione di una nuova struttura per servizi e uffici (circa 130 mq), una nuova stalla da quarantena di circa 462 mq e un nuovo un micro impianto cogenerativo a biogas da 44 Kw, conclusosi con Delibera di Giunta regionale n. 237 del 15/03/2021 di pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/02/2021 (Allegato A). Il progetto in parola prevedeva inoltre la presenza sul capannone denominato "Capannone 5", ripristinato a seguito di un incendio avvenuto nel 2014 che lo aveva distrutto interamente, di un impianto fotovoltaico occupante una superficie di circa 600 mq, con una produzione media annua di 104,4 Mwh (pari a una potenzialità teorica massima di 100 Kwp) e una minore emissione in ambiente stimata in circa 45 t di CO<sub>2</sub> all'anno, che è stato valutato positivamente nell'ambito del progetto anche nell'ottica del risparmio energetico;
- con nota prot. n.397370 del 18/10/2022 il Settore regionale in indirizzo, unitamente ad una copia del verbale della Conferenza di Servizi del 07/07/2022, ha trasmesso una comunicazione relativa alla verifica di



ottemperanza alle prescrizioni riportate nella Delibera della Giunta Regionale n. 237 del 15/03/2021 di conclusione procedimento di VIA Postuma, comunicando inoltre che il Proponente ha richiesto di sospendere il procedimento di riesame AIA per quanto riguarda l'impianto di cogenerazione a biogas, riservandosi eventualmente di richiedere successivamente una modifica dell'AIA. In merito questo Settore ha dato riscontro con propria nota prot. 418443 del 03/11/2022 ricordando la necessità di acquisire gli esiti del Comune di Castiglion Fiorentino con riferimento alla verifica di ottemperanza delle ulteriori ultime due prescrizioni riguardanti:

- *Aspetti agricoli;*
- *Determinazione dei parametri per la redazione del PUA;*

Tutto ciò premesso, si rileva che oggetto dell'attuale richiesta di parere ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 è la previsione di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico su tutta la superficie del tetto del capannone denominato "Capannone 4" pari a 2.429 mq, da installarsi previa la sostituzione dell'attuale copertura con una nuova costituita da pannelli tipo "sandwich" dello spessore di 12 cm, con potenza pari a 395 kWp, una produzione stimata annuale pari a 458.000 kWh/anno e un autoconsumo stimato di 288.895 kWh/anno.

Il Proponente ha comunicato, tra l'altro, che il suddetto progetto risulta inserito nella graduatoria della misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata "*Parco Agrisolare*", inserita nella Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile. Il Proponente ha altresì fornito una stima di risparmio dei costi dell'energia elettrica pari a circa il 70% della spesa annua attuale e quantificata in circa 84.000 euro /annui. In merito è stata trasmessa anche la nota del gestore GSE dalla quale risulta che: "*sulla base dei requisiti previsti dal DM 25 marzo 2022.... nonché delle valutazioni effettuate, anche in conformità a quanto previsto dal "Regolamento Operativo Parco Agrisolare, la richiesta di accesso al contributo in conto capitale per l'intervento di realizzazione dell'impianto in oggetto è accolta*".

Si dà atto che la documentazione complessivamente pervenuta agli atti dello scrivente Settore in merito alla suddetta modifica proposta è costituita dai seguenti allegati documentali:

- Relazione AIA Comunicazione fotovoltaico 2023;
- allegato 1 Lettera esito positivo San Antonio;
- allegato 2 Planimetria area intervento;
- allegato 3 Layout Sanantonio Modello;
- allegato 4 Dossier fotografico copertura esistente;
- allegato 5 Schema unifilare;
- allegato 6 Planimetria;
- procura speciale Camagni fotovoltaico 2023;

Dall'analisi della documentazione, si evince che, per quanto riguarda l'analisi degli eventuali incrementi di impatti ambientali derivanti dalla modifica proposta, il Proponente, ritenendo che tale modifica non comporti effetti negativi e significativi sull'ambiente, ha evidenziato i benefici ambientali correlati, considerato l'attuale aumento del costo dell'energia e la disponibilità della copertura del capannone n. 4 da poter utilizzare; ha quindi fornito una stima di risparmio dei costi dell'energia elettrica pari a circa il 70% della spesa annua attuale e quantificata in circa 84.000 euro/annui.



Ha inoltre evidenziato che la modifica non influisce sul numero di animali e sulle modalità di allevamento.

Altresì la realizzazione del progetto consentirà la diminuzione di emissioni di anidride carbonica se non nel luogo di allevamento, ma nel luogo di produzione di energia elettrica da combustibili fossili. La stima di mancata CO<sub>2</sub> emessa è pari a circa 197 tonnellate all'anno.

Infine, la sostituzione della copertura migliora la coibentazione e quindi si riflette su minori consumi per la climatizzazione della stalla e, conseguentemente, sul risparmio energetico.

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 39, l'art. 43, comma 2, l'art. 45 della L.R. 10/2010 e l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 e la lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la modifica proposta:

- non costituisce un cambiamento di localizzazione, né un cambiamento significativo di tecnologia, non determina un incremento della capacità dell'impianto e non determina impatti aggiuntivi significativi sull'ambiente;
- comporta i benefici ambientali riportati nelle premesse, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- risulta al di sotto della soglia dimensionale prevista dalla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

**si ritiene che il progetto di modifica** dell'installazione in esame non rientri tra quelli di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto **non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale**, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già sottoposto ad un procedimento di VIA postuma ai sensi dell'art 43 comma 6 della L.R.10/2010.

Si ricorda che il Proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che nell'atto autorizzativo, anche nella Delibera di Giunta regionale n. 237 del 15/03/2021 di pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il Proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si comunica al Proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.



Si comunica infine al Proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati:

- Diego Ferrara (tel. 055 4385141, e-mail: [diego.ferrara@regione.toscana.it](mailto:diego.ferrara@regione.toscana.it));
- PO di riferimento: Valentina Gentili (tel. 055 4384372, e-mail [valentina.gentili@regione.toscana.it](mailto:valentina.gentili@regione.toscana.it)).

Distinti saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiadini*

VG-DF/

**Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"**

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010.

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.